

# **Regolamento per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti.**

## Capo I – Disposizioni generali

### Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso a prestazioni economiche erogate dall'Unione di Comuni Verona Est a favore di persone anziane non autosufficienti autorizzate all'ingresso in strutture residenziali di cui alla normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta.
2. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane non autosufficienti, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza.

### Art. 2 – Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa

1. Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato, su delega dell'utente medesimo, direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera, come di seguito individuata, e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.
2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 6.
3. L'intervento economico integrativo dell'Unione viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della retta alberghiera applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.
4. Fermo restando il principio di libera scelta della struttura residenziale da parte del cittadino e le valutazioni delle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.) dell'Azienda ULSS, il limite massimo dell'integrazione dell'Unione non supererà comunque l'importo annualmente stabilito dall'Ente.

### Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone anziane, di età pari o superiore ai sessantacinque anni, residenti nei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto, facenti parte dell'Unione di Comuni Verona Est, con un livello di compromissione funzionale derivante da patologie croniche e/o degenerative, come accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), e/o prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditata dal sistema regionale vigente in materia.
2. Nei casi in cui sia ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente U.V.M.D., l'Unione, d'intesa con l'Ente gestore e l'utente, può predisporre un progetto individuale.

## Capo II – Modalità di accesso

### Art. 4 – Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:

- a. ultima residenza anagrafica in uno dei Comuni dell'Unione di Comuni Verona Est ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
- b. autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS;
- c. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi, con un valore non superiore a quello annualmente stabilito dall'Ente.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 6 e 7, l'Unione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della retta alberghiera a titolo di contributo alla persona.

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali dell'Unione su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale dell'Unione di Comuni Verona Est, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- a. dal richiedente;
- b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente U.V.M.D.;
- estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- estremi del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;
- nel caso di anticipazione del pagamento della retta alberghiera, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
- dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dal richiedente nei tre anni precedenti la domanda medesima.

6. Qualora per ragioni di urgenza il richiedente non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo dell'Unione prima dell'inserimento in struttura, l'Unione riconosce un intervento economico pari al valore della retta alberghiera della struttura medesima ospitante per un periodo massimo di novanta giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

7. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura il richiedente non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, l'Unione riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la compartecipazione posta a suo carico. A tal fine, entro quarantacinque giorni dalla

data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dall'Unione, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

8. Qualora al momento dell'iscrizione in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione sarà temporaneamente determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6, comma 3 del DPCM 159/2013.

#### Art. 5 – Procedura e decorrenza

1. I competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

4. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

5. Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico integrativo o il provvedimento motivato di diniego.

6. L'intervento integrativo dell'Unione al pagamento della retta alberghiera decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio e comunque in via generale non anteriore alla data stabilita in sede di UVMD.

#### Art. 6 – Misura e limite dell'intervento integrativo dell'Unione

1. Fermo restando il limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, la misura dell'intervento economico integrativo dell'Unione è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera applicata e la quota di compartecipazione a carico dell'utente corrispondente al valore del proprio ISEE calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013.

2. Al fine di riservare le risorse disponibili dell'Ente ai casi di maggior bisogno, la misura dell'intervento economico sarà definita anche in relazione ai seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari che costituiscono elementi di valorizzazione delle componenti strutturali dell'ISEE medesimo:

a) per i soggetti titolari di franchigie derivanti da una delle condizioni di disabilità media, grave e non autosufficienza (di cui alla tabella all'allegato 3 del medesimo D.P.C.M.), il contributo dell'Ente è ridotto di un importo pari alla franchigia stessa.

b) a partire da un "patrimonio disponibile minimo" stabilito annualmente dall'Ente il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un "patrimonio disponibile massimo" stabilito annualmente dall'Ente tenuto conto della composizione del nucleo familiare misurata attraverso la scala di equivalenza. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, come desumibile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico.

3. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo dell'Unione, si procederà alla rideterminazione della quantificazione

dell'intervento stesso, sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione dei precedenti comma 1 e 2, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile e' facolta' dell'Ente in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo all'Ente, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:

- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

6. A fronte di una o più componenti aggiuntive, la quota a carico di ciascun figlio non convivente verrà determinata proporzionalmente in base all'incidenza della singola componente aggiuntiva sul valore dell'ISEE .

7. L'entità della prestazione economica integrativa dell'Unione nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla retta alberghiera di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 8.

8. L'Ente riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura determinata con provvedimento della Giunta dell'Unione, tenuto conto della franchigia sulla tipologia di reddito prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, rilevate successivamente al decesso della persona assistita, devono essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici dell'Unione onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

#### Art. 7 – Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento si impegnano a produrre ai competenti Servizi Sociali dell'Unione entro il 15 gennaio di ogni anno o altra diversa data indicata in apposita comunicazione la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 5, del presente Regolamento.

2. In base a tale nuova documentazione, l'Unione provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo con la decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.

3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, l'Unione può interrompere l'intervento economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.

#### Art. 8 – Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il

familiare di riferimento oppure la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali dell'Unione la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica a carico dell'Ente.

#### Art. 9 – Controlli

1. L'Unione effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo dell'Unione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.
2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso dell'Unione. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.
3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:
  - palesemente inattendibili;
  - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
  - illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Ente;
  - con valore ISEE pari a zero.
4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.
5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici dell'Unione invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.
6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

#### Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali dell'Unione, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

#### Art. 11 – Competenze della Giunta dell'Unione

La Giunta dell'Unione con apposito provvedimento determina:

- il valore della retta alberghiera di riferimento di cui all'articolo 2, comma 4;
- il valore soglia dell'ISEE per l'accesso alla prestazioni economica integrativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- i valori di patrimonio disponibile minimo e massimo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
- l'importo forfettario per le piccole spese personali di cui all'articolo 6, comma 8.

#### Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2016, salvo diversa disposizione.

#### Art. 13 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.

## Allegato A – Procedura per il rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013

L'accertamento da parte della "pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" dello stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e, del D.P.C.M. n. 159/2013), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del D.P.C.M. n. 159/2013) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del D.P.C.M. n. 159/2013) è effettuato:

- per i cittadini già in carico al Servizio Sociale la richiesta di attestazione dovrà essere presentata dalla persona interessata al Servizio Sociale competente con apposita istanza;
- per i cittadini non in carico al Servizio Sociale l'istanza dovrà essere presentata al servizio di segretariato sociale (sedi, giorni e orari di apertura reperibili sul portale dell'Ente) che avrà cura di fissare un appuntamento ai fini dell'avvio dell'indagine sociale finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare.

Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare:

- a) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del D.P.C.M. n. 159/2013):
  - l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
  - l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali ed indennitari percepiti dal genitore;
  - l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore;
- b) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera e, del D.P.C.M. n. 159/2013):
  - l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise.
  - nel caso di mancato versamento degli assegni di mantenimento, relativa denuncia.

A fronte della richiesta di accertamento, il Servizio Sociale competente o il Servizio di Segretariato Sociale procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione. A tal fine si sottolinea l'importanza di verificare elementi quali, a titolo esemplificativo:

- situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio;
- la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti Autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
- l'assenza presso l'Ufficio del Registro di registrazioni di atti e contratti nei quali i due genitori risultino coparti;
- l'assenza presso la Conservatoria di registrazione e della trascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino coparti;
- la presentazione di querela di parte ai sensi del Codice Penale.

La relazione dovrà essere trasmessa al Dirigente del Servizio Interventi sociali territoriali, congiuntamente al modulo di attestazione adeguatamente compilato. Il Dirigente, qualora dalla

valutazione svolta dal Servizio Sociale competente o dal Servizio di Segretariato Sociale risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

L'attestazione dirigenziale avrà validità annuale e avrà valore unicamente ai fini ISEE.

Nei casi in cui il Servizio Sociale competente o il Servizio di Segretariato Sociale, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nella relazione e, conseguentemente, il Responsabile di Settore comunicherà alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o estraneità.